

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/383 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2023

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose, e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2009/92, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole etilico di origine agricola per l'elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) La definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione <sup>(2)</sup> anche per allineare le quantità massime di alcuni residui ai parametri tecnici attualmente utilizzati dall'industria e dalla maggior parte dei laboratori di analisi.
- (2) In tale contesto si ritiene necessario modificare il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione <sup>(3)</sup> per estendere i metodi di riferimento stabiliti nell'allegato di detto regolamento all'analisi dell'alcole etilico di origine agricola.
- (3) Il titolo alcolometrico volumico dell'alcole etilico di origine agricola dovrebbe essere stabilito sulla base del metodo di riferimento di cui al capo I dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, in quanto si tratta del metodo consolidato attualmente in uso per l'analisi delle bevande spiritose. A tal fine è opportuno stabilire che l'alcole etilico di origine agricola debba essere considerato un distillato il cui titolo alcolometrico volumico deve essere misurato direttamente e non dopo la distillazione. Tuttavia, poiché i densimetri automatici forniscono un risultato non costante quando l'alcole iniettato non è limpido, è opportuno prevedere che in tal caso il campione debba essere distillato.
- (4) Al fine di determinare l'origine dell'alcole etilico, in particolare che sia stato ottenuto a partire da prodotti elencati nell'allegato I del trattato, è opportuno ripristinare il metodo 13 previsto dal regolamento (CE) n. 625/2003 della Commissione <sup>(4)</sup>, attualmente obsoleto, che è volto a determinare il tenore di <sup>14</sup>C nell'etanolo e consente una distinzione tra alcole sintetico e alcole di fermentazione.
- (5) La misurazione dell'acetato di etile, dell'acetaldeide, degli alcoli superiori e del metanolo nell'alcole etilico di origine agricola dovrebbe basarsi sui metodi di riferimento di cui al capo III, punto III.2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, in quanto si tratta di metodi consolidati attualmente in uso per l'analisi di una serie di bevande spiritose.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione, del 25 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 71).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 625/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 4).

